

«Attuazione dell'ordinanza sul CO₂»



Promemoria

Versione aggiornata febbraio 2018

Situazione iniziale

La legge sul CO₂ stabilisce le basi per la politica climatica della Svizzera e definisce gli obiettivi intermedi nonché i provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas serra. La legge, scaduta a fine 2012, è stata sostituita il 1° gennaio 2013. Il presente promemoria si basa sulla legge revisionata sul CO₂ e la rispettiva ordinanza nonché sul rapporto esplicativo e la comunicazione sull'esecuzione (stato dicembre 2014). Vi invitiamo a basarvi sul promemoria aggiornato reperibile sotto www.hotelleriesuisse.ch/Pubblicazioni.

La legge revisionata sul CO₂ comporta diverse novità. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi, infatti, il Consiglio federale potrà procedere a ulteriori aumenti della tassa sul CO₂. Comunque, per le aziende alberghiere esiste anche in futuro la possibilità esplicita di essere esentante dalla tassa sul CO₂. A tale scopo le rispettive aziende dovranno impegnarsi nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO₂ a un livello che sarà determinato individualmente (impegno di riduzione).

Il presente promemoria ha lo scopo di ragguagliarvi sulle nuove condizioni quadro giuridiche e di informarvi sulle possibilità di esenzione dalla tassa sul CO₂ cui la vostra azienda può fare ricorso.

Luglio 2015

**hotelleriesuisse – competenza,
dinamismo, cordialità.**

Monbijoustrasse 130

Casella postale

CH-3001 Berna

Telefono +41 31 370 41 11

Fax +41 31 370 44 44

welcome@hotelleriesuisse.ch

www.hotelleriesuisse.ch

Contenuto

1. L'essenziale in sintesi	3
2. Basi legali	4
3. Sintesi dell'ordinanza revisionata sul CO ₂	4
3.1. Criteri per l'ottenimento dell'esenzione	4
3.2. Due possibilità per l'ottenimento dell'esenzione	5
3.3. Impegno congiunto di diverse imprese	5
3.4. Rapporto di monitoraggio	6
3.5. Adeguamento degli obiettivi durante il periodo di esenzione 2013–2020	6
3.6. Inadempimento dell'impegno di riduzione	6
3.7. Restituzione della tassa sul CO ₂	6
4. Costi e risparmi in connessione con l'esenzione dalla tassa sul CO ₂	7
4.1. Costi delle prestazioni dell'AEnEC	7
4.2. Esempi di calcolo per due aziende alberghiere di varie dimensioni	8
5. L'efficienza energetica e riduzione delle emissioni senza esenzione dalla tassa sul CO ₂	9
6. Interlocutori e contatti	10
7. Basi giuridiche	10

1. L'essenziale in sintesi

Quali costi comporta la tassa sul CO₂?

Secondo l'ordinanza sul CO₂, il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dalla legge sul CO₂ comporta un aumento della **tassa sul CO₂**. Se ciò fosse il caso, bisognerà fare i conti con i seguenti aumenti della tassa.

Tassa sul CO₂ in CHF

	2013	2014	2016	2018 (variante 1)*	2018 (variante 2)*
1 tonnellata	36.–	60.–	84.–	96.–	120.–
50 tonnellate	1800.–	3000.–	4200.–	4800.–	6000.–
100 tonnellate	3600.–	6000.–	8400.–	9600.–	12000.–

* A dipendenza del grado di adempimento si applicherà la variante 1 o la variante 2.

Quali le possibilità per ridurre i costi dell'energia?

Pagamento della tassa sul CO₂, provvedimenti volontari di risparmio energetico

- Costi energetici aggiuntivi a causa dell'aumento della tassa
- Risparmi grazie ai provvedimenti
- Costi dei provvedimenti di risparmio

Esenzione dalla tassa sul CO₂, impegno di prendere provvedimenti

- Restituzione della tassa sul CO₂
- Risparmi grazie ai provvedimenti
- Costi dei provvedimenti di risparmio

L'esenzione conviene?

Un ausilio al riguardo può essere il **calcolo costi-benefici** dell'AEnEC per il modello PMI. Se l'esenzione non conviene, si può ricorrere **sussidi** per provvedimenti volontari.

Inoltre della domanda di determinazione di un impegno di riduzione (esenzione dalla tassa sul CO₂)

Esenzione dal	Termine
1° gennaio 2019–2021	1° settembre dell'anno precedente (prossimo termine: 1° settembre 2018)

Il formulario di richiesta si trova qui: [link](#)

Decisione in merito all'esenzione tramite l'UFAM

L'UFAM decide mediante decreto in merito all'esenzione dalla tassa sul CO₂ (impegno di riduzione). La restituzione della tassa versata può essere richiesta presso l'Amministrazione federale delle dogane.

2. Basi legali

La legge revisionata sul CO₂ prevede come finora una tassa sul CO₂ riscossa su combustibili fossili come ad esempio olio di riscaldamento o gas naturale. La legge revisionata fissa l'aliquota minima della tassa sul CO₂ come finora a 36 franchi/tonnellata e contempla un incremento fino a 120 franchi/tonnellata CO₂ qualora non fossero raggiunti gli obiettivi intermedi della legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ nell'ambito dei combustibili. Per l'inizio del 2014 è previsto un aumento a 60 franchi/tonnellata, qualora nel 2012 non fosse raggiunto l'obiettivo intermedio per la riduzione delle emissioni di CO₂. Per le imprese, la legge revisionata sul CO₂ contempla ulteriormente la possibilità di esenzione dalla tassa sul CO₂. L'ordinanza sul CO₂ introduce cambiamenti importanti, che sono illustrati nel presente promemoria.

La legge sul CO₂ è applicabile per l'emissione di una serie di gas serra. Gli stessi vengono convertiti in CO₂ equivalente (CO_{2eq}), paragonando i loro effetti sul clima a quelli del CO₂. La seguente tabella illustra quanti litri di olio di riscaldamento/gas naturale corrispondono all'emissione di una tonnellata di CO_{2eq}.

Conversione di CO _{2eq}	
1 tonnellata CO _{2eq}	ca. 380 litri di olio di riscaldamento oppure 5000 kWh di gas naturale
100 tonnellate CO _{2eq}	ca. 38 000 litri di olio di riscaldamento oppure 500 000 kWh gas naturale

3. Sintesi dell'ordinanza revisionata sul CO₂

L'ordinanza sul CO₂ concretizza la legge sul CO₂, e contiene anche una regolamentazione dettagliata in merito all'esenzione dalla tassa sul CO₂ per il periodo dal 2013 al 2020.

Le imprese hanno la possibilità di richiedere l'esenzione dalla tassa sul CO₂ dall'inizio del 2013. È pure possibile l'esenzione a partire da un anno successivo, che durerà in tal caso fino al 2020. La domanda di esenzione dovrà essere inoltrata all'UFAM entro il 1° settembre dell'anno precedente.

3.1. Criteri per l'ottenimento dell'esenzione

Possono essere esentate dalla tassa sul CO₂ soltanto le imprese attive in determinati settori, purché siano responsabili per l'emissione di almeno il 60% dei gas serra. L'esenzione sarà comunque concessa unicamente se, nei confronti della Confederazione, si

impegheranno a **ridurre le loro emissioni di CO₂**. L'elaborazione individuale di una proposta di obiettivo avverrà in collaborazione con l'Agenzia dell'energia per l'economia (AEnEC) o con un'altra agenzia privata incaricata dalla Confederazione.

Per il diritto all'esenzione è fissato un limite inferiore relativo alle emissioni dell'impresa. Detto limite inferiore è fissato a **un'emissione di gas serra pari a 100 tonnellate l'anno** (= ca. 38 000 litri di olio di riscaldamento o di 500 000 kWh di gas naturale). In alternativa diverse imprese possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le loro emissioni di gas serra. Questa possibilità è di particolare interesse per le aziende che non raggiungono il limite inferiore (vedi «3.3 Impegno congiunto di diverse imprese»).

3.2. Due possibilità per l'ottenimento dell'esenzione

Esenzione mediante un obiettivo basato su provvedimenti

Le imprese con emissioni annue tra 100 e 1500 tonnellate di CO_{2eq} (corrispondenti a 38 000–570 000 litri di olio/anno), possono fare domanda presso l'UFAM perché l'entità della riduzione venga determinata mediante un obiettivo basato su provvedimenti per piccoli emittori. Il modello PMI è di facile attuazione e adatto per piccole e medie imprese con costi energetici fino a 1 milione di franchi l'anno.

L'obiettivo basato su provvedimenti viene attuato esclusivamente mediante i tool del modello PMI dell'AEnEC o dell'act Agence Cleantech Suisse e quindi esaminato e auditato dall'UFAM/UFE (Ufficio federale dell'energia). L'obiettivo comprende la quantità globale dei gas serra che un'impresa dovrà ridurre entro la fine del 2020 **mediante provvedimenti da determinare in modo concreto nella proposta di obiettivo**. I provvedimenti così definiti si orienteranno fra l'altro ai seguenti fattori:

- stato della tecnica utilizzata nell'impresa
- potenziale di riduzione rimanente
- economicità dei possibili provvedimenti (ciò significa che, di regola, i provvedimenti nell'ambito dei processi dovranno essere economicamente convenienti nell'arco di quattro anni e quelli nell'ambito degli edifici e delle infrastrutture nell'arco di otto anni)
- l'ammontare delle tasse sul CO₂ che possono essere risparmiate

Informazioni esaurienti:

UFAM: [Capitolo 2.3 Comunicazione sull'esecuzione](#)
AEnEC: [Modello PMI](#)

Esenzione mediante un obiettivo di emissione

Un'impresa può anche essere esentata dalla tassa sul CO₂ accettando un obiettivo di emissione assoluto precedentemente definito. L'obiettivo di emissione, calcolato in base a un percorso di riduzione lineare, comprende la **quantità totale massima di gas serra che l'impresa può emettere** entro la fine del 2020. Questo modello è pensato per imprese di grandi di-

mensioni. Le domande di esenzione dalla tassa sul CO₂ possono essere elaborate dalle imprese stesse, da terzi da esse incaricati (p. es. BKW Energie SA, act Agenture Cleantech Suisse) oppure tramite l'AEnEC. L'AEnEC sostiene con il modello energetico le imprese con costi energetici a partire da 500 000 franchi. L'UFAM/l'UFE fanno controllare tutte le domande da auditori incaricati e auditano i dossier inoltrati.

Il percorso di riduzione viene fissato individualmente per ogni impresa e si orienta fra l'altro a:

- quantità delle emissioni di gas serra negli ultimi due anni
- stato della tecnica utilizzata nell'impresa
- provvedimenti già realizzati per ridurre le emissioni di gas serra
- potenziale di riduzione rimanente
- economicità degli ulteriori provvedimenti (ciò significa che, di regola, i provvedimenti nell'ambito dei processi dovranno essere economicamente convenienti nell'arco di quattro anni e quelli nell'ambito degli edifici e delle infrastrutture nell'arco di otto anni)

Informazioni esaurienti:

UFAM: [Capitolo 2.1 e 2.2 Comunicazione sull'esecuzione](#)

AEnEC: [Modello energetico](#)

3.3. Impegno congiunto di diverse imprese

L'ordinanza revisionata sul CO₂ non prevede la continuazione dei gruppi benchmark. Sussiste per contro la possibilità che diverse imprese s'impegnino congiuntamente alla riduzione dei gas serra per ottenere l'esenzione dalla tassa sul CO₂. Le imprese raggruppate sono considerate impresa unica, applicandosi comunque ulteriormente il limite inferiore pari all'emissione di 100 tonnellate di gas serra l'anno. Su richiesta, ogni impresa singola dovrà essere in grado di documentare le cifre di riferimento rilevanti. Per il raggruppamento, le imprese possono ricorrere a due forme di contratto:

- designano un rappresentante autorizzato a rappresentarle nel contesto dell'impegno di riduzione. Le imprese rispondono in solido per il rispetto dell'impegno di riduzione (procura);

- cedono al rappresentante tutti i diritti e obblighi derivanti dall'impegno di riduzione e dall'esenzione dalla tassa. Il rappresentante è responsabile per l'adempimento dell'impegno di riduzione e risponde individualmente per il pagamento di eventuali sanzioni (contratto sull'assunzione dell'impegno di riduzione).

Il rappresentante

- inoltra la domanda delle imprese circa la determinazione di un impegno di riduzione;
- conduce le eventuali trattative con l'UFAM sull'entità dell'impegno di riduzione;
- inoltra per le imprese raggruppate un rapporto di monitoraggio e la contabilità merci;
- chiede la restituzione della tassa sul CO₂ e riceve gli importi restituiti per le imprese del raggruppamento.

Informazioni esaurienti:

UFAM: [Capitolo 1.1 Comunicazione sull'esecuzione](#)

I modelli di procura risp. di contratto per l'assunzione di un impegno di riduzione sono reperibili presso l'UFAM:
co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

3.4. Rapporto di monitoraggio

Annualmente, le imprese esentate devono inoltrare entro il 31 maggio dell'anno successivo un rapporto di monitoraggio. Questo rapporto contiene:

- informazioni sull'evoluzione delle emissioni di gas serra;
- informazioni sull'evoluzione delle quantità prodotte;
- una contabilità dei combustibili;
- una descrizione dei provvedimenti attuati per ridurre i gas serra e la loro efficacia;
- indicazioni su eventuali scostamenti dal percorso di riduzione oppure dall'obiettivo basato su provvedimenti, le relative motivazioni e anche i correttivi previsti.

L'esenzione avviene mediante restituzione della tassa sul CO₂ da parte dell'Amministrazione federale delle dogane.

3.5. Adeguamento degli obiettivi durante il periodo di esenzione 2013–2020

In caso di rilevanti cambiamenti dei quantitativi risp. delle commesse nell'impresa è possibile far rivalutare gli obiettivi durante il periodo d'impegno.

	Cambiamenti delle emissioni di gas serra che consentono la rivalutazione degli obiettivi
Obiettivo basato su provvedimenti	Scostamento dal percorso di riduzione concordato basato su provvedimenti: 15% in due anni consecutivi
Obiettivo di emissione	Scostamento dal percorso di riduzione concordato: – almeno il 10% in tre anni consecutivi oppure – almeno il 30% in un anno

3.6. Inadempimento dell'impegno di riduzione

La valutazione, se gli impegni sono stati adempiuti, avviene in via definitiva soltanto alla fine del periodo d'impegno 2020. Un'impresa che non ha raggiunto il suo obiettivo può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione, entro un certo limite, certificati di CO₂. In caso di inadempimento dell'impegno di riduzione vengono inflitte sanzioni finanziarie.

3.7. Restituzione della tassa sul CO₂

La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione che viene restituita e utilizzata per diversi scopi:

- un terzo, ma al massimo 300 milioni di franchi all'anno, è utilizzato per il programma edifici;
- 25 milioni di franchi vengono destinati annualmente al fondo per le tecnologie;
- i proventi residui sono distribuiti alla popolazione svizzera e all'economia svizzera. La restituzione alla popolazione avviene tramite i premi di cassa malati, alle imprese mediante le casse di compensazione AVS.

Con la legge revisionata sul CO₂ tutte le imprese approfittano della restituzione. Pertanto, ora la restituzione va anche a beneficio delle imprese esentate dalla tassa. L'esenzione potrà dunque essere conve-

niente anche per le aziende alberghiere che finora vi hanno rinunciato. Attualmente non si dispone di informazioni sull'entità della restituzione.

4. Costi e risparmi in connessione con l'esenzione dalla tassa sul CO₂

Per le imprese, l'esenzione dalla tassa sul CO₂ comporta anche dei costi. Detti costi comprendono l'elaborazione dell'obiettivo, l'attuazione dei provvedimenti di riduzione, le tasse per il monitoraggio e per la domanda di restituzione nonché l'onere delle prestazioni dell'AEnEC rispettivamente di terzi. Attualmente, l'ammontare delle tasse per il monitoraggio e per la domanda di restituzione non è ancora noto.

4.1. Costi delle prestazioni dell'AEnEC

Attuazione dell'obiettivo basato su provvedimenti (svolgimento tramite il tool del modello PMI)

Stando all'AEnEC, i costi di partecipazione al modello PMI si situano tra 1000 e 5000 franchi l'anno a seconda delle dimensioni dell'azienda alberghiera. Nel primo anno vi si aggiungono i costi per l'elaborazione dell'accordo sugli obiettivi, che è pari al 60% delle tasse di partecipazione.

Attuazione dell'obiettivo di emissione

Anche presso l'AEnEC i costi dell'obiettivo di emissione (modello energetico) si basano sull'ammontare dei costi dell'energia della vostra azienda (costi complessivi di energia elettrica e calore):

Panoramica costi AEnEC	
Costi energetici fino a 2,5 mio. di franchi l'anno	6000 franchi/anno
Costi energetici da 2,5 mio. a 20 mio. di franchi l'anno	a dipendenza dei prezzi dell'energia fino a un massimo di 35 000 franchi/anno

Per le imprese che presentano la prima domanda di esenzione con obiettivo individuale, l'importo raddoppia nel primo anno.

Informazioni esaurienti sui costi e le prestazioni:

Obiettivo basato su provvedimenti: [foglio prezzi modello PMI](#)

Obiettivo di emissione: [foglio prezzi modello energetico](#)

4.2. Esempi di calcolo per due aziende alberghiere di varie dimensioni

I costi e i risparmi indicati si basano su stime. I costi e i risparmi effettivi possono pertanto discostarsi dalle cifre qui rappresentate.

	Albergo 1 50 000 l olio di risc., 200 000 kWh corrente	Albergo 2 100 000 l olio di risc., 400 000 kWh corrente
Costi energetici/anno	CHF 85 000.– (di cui olio di risc. CHF 45 000.–)	CHF 170 000.– (di cui olio di risc. CHF 90 000.–)
Emissioni CO₂ 2013–2020	1055 tonnellate CO ₂ (132 tonnellate CO ₂ l'anno)	2111 tonnellate CO ₂ (264 tonnellate CO ₂ l'anno)
Tassa CO₂ 2013–2020 (in caso di Ø CHF 72.–/tonnellata CO ₂)	CHF 75 994.–	CHF 151 988.–

Stima dei costi di partecipazione al modello PMI dell'AEnEC

Contributo primo anno	CHF 4030.–	CHF 6360.–
Contributi anni successivi	CHF 2820.–	CHF 4280.–

Stima dei risparmi mediante partecipazione al modello PMI dell'AEnEC 2013–2020

Riduzione dei costi energetici	CHF 61 200.–	CHF 122 400.–
Risparmio tassa sul CO₂	CHF 75 994.–	CHF 151 988.–

Stima del totale costi e benefici 2013–2020

Totale costi AEnEC	CHF 23 770.–	CHF 36 320.–
Totale risparmi	CHF 137 194.–	CHF 274 388.–
Beneficio netto stimato in caso di partecipazione	CHF 113 424.–	CHF 238 068.–

Ipotesi dei prezzi dell'energia: prezzo dell'olio di riscaldamento CHF 90.–/100 l,
prezzo dell'energia elettrica CHF 0.20/kWh

Risparmio finanziario ipotizzato in caso di attuazione di provvedimenti: payback 4 anni,
durata dell'efficacia 10 anni, aumento dell'efficacia 1,5%/anno

5. L'efficienza energetica e riduzione delle emissioni senza esenzione dalla tassa sul CO₂

Le imprese che vogliono ridurre le loro emissioni senza esenzione dalla tassa sul CO₂ possono ottenere sussidi da varie fonti:

Fondazione per il clima Svizzera

www.klimastiftung.ch

Per le imprese con meno di 250 dipendenti che hanno stipulato un accordo volontario sugli obiettivi, la Fondazione per il clima Svizzera assume per tre anni il 50 per cento (al massimo CHF 2000.–) dell'onere AEnEC/act. Vengono sostenuti anche provvedimenti di risparmio energetico.

Mezzi di incentivazione

[www.enaw.ch/it/mezzi di incentivazione](http://www.enaw.ch/it/mezzi-di-incentivazione)

Esistono numerose offerte di incentivi finanziari di cui poter beneficiare. In ogni Cantone, Città o Comune le aziende dispongono di diverse opzioni.

Prokilowatt

www.prokilowatt.ch

Sostegno finanziario per progetti nell'ambito dell'elettricità che non sarebbero realizzabili in modo economico senza sostegno.

Programma edifici

www.ilprogrammaedifici.ch

Il programma edifici della Confederazione e dei Cantoni concede sussidi per il risanamento energetico di edifici. La maggioranza dei Cantoni subsidia anche l'impiego di energia rinnovabile, il recupero del calore residuo nonché l'ottimizzazione della tecnica degli edifici. Secondo la legge sul CO₂, gli aiuti finanziari saranno accordati sino alla fine del 2019.

Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ non possono partecipare al programma edifici. Un'impresa che prima del 2013 ha riscosso sussidi dal programma edifici non potrà farsi computare i rispettivi provvedimenti all'adempimento del suo impegno di riduzione. In sede di decisione va pertanto tenuto conto di questa condizione.

Per ottenere sussidi dal programma edifici devono essere soddisfatte diverse [condizioni](#).

6. Interlocutori e contatti

- **hotelleriesuisse:**
www.hotelleriesuisse.ch
Sviluppo sostenibile
nachhaltigkeit@hotelleriesuisse.ch
Tel. 031 370 43 14
- **Associazioni regionali hotelleriesuisse:**
www.hotelleriesuisse.ch/fr/pub/verband/organisation/regionalverbaende.htm
- **Ufficio federale dell'ambiente, UFAM:**
www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/tassa-sul-co2.html
Divisione clima
Sezione attuazione legge sul CO₂
co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch
- **Agenzia dell'energia per l'economia, AEnEC:**
www.aenec.ch
info@enaw.ch
Tel. 044 421 34 45
- **act Agence Cleantech Suisse:**
www.act-suisse.ch
info@act-suisse.ch
Tel. 058 750 05 03
- **hotelpower – Efficienza energetica nel settore alberghiero e della ristorazione:**
www.hotelpower.ch
- **Fondazione per il clima Svizzera:**
www.klimastiftung.ch
- **Programma edifici:**
www.ilprogrammaedifici.ch
per domande generali:
info@dasgebaeudeprogramm.ch
Tel. 044 395 12 29
Potrete ottenere ulteriori informazioni dall'ufficio competente del vostro Cantone. I dati di contatto sono reperibili sul sito web del programma edifici.
- **BKW Energie AG:**
www.bkw.ch
energieeffizienz@bkw.ch
[Factsheet](#)

7. Basi giuridiche

Legge sul CO₂ (RS 641.71):

www.admin.ch/ch/i/rs/c641_71.html

Ordinanza sul CO₂ (RS 461.711):

www.admin.ch/ch/i/rs/c641_711.html

Esenzione dalla tassa sul CO₂:

www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/politica-climatica/tassa-sul-co2/esenzione-dalla-tassa-sul-co2-per-le-imprese.html

Comunicazione sull'esecuzione:

www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/co2-abgabebefreiung-ohne-emissionshandel.html